

BGer 2C_926/2021 vom 24. November 2021

Bundesgericht, 2021-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_926_2021

FR: TF 2C_926/2021 du 24 novembre 2021

IT: TF 2C_926/2021 del 24 novembre 2021

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).

E. 1.2

Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.1

Il ricorrente si appella in primo luogo all' art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI , in virtù del quale può essere accordata un'autorizzazione di soggiorno per tenere conto dei casi personali particolarmente gravi, in relazione con l' art. 31 OASA che ne specifica la portata. Sennonché le norme richiamate hanno solo carattere potestativo e concernono inoltre le deroghe alle condizioni d'ammissione. Ne discende che, contro il diniego pronunciato dalla Corte cantonale in base a questi disposti, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è esperibile (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF; sentenza 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 1.2 e richiami). Inoltre riguardo a detti disposti non vengono nemmeno fatte valere censure di natura formale, esaminabili nell'ambito di un ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; sentenza 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.2 e richiami).

E. 2.2

In considerazione della durata del suo soggiorno nel nostro Paese (vi vive stabilmente dal 1999 e ha ora un impiego, senza dimenticare che anche tutti i suoi familiari vi risiedono), il ricorrente invoca in seguito l' art. 8 CEDU e la rispettiva prassi del Tribunale federale nell'ottica del diritto alla tutela della vita privata. È vero che, adempiute determinate esigenze (al riguardo vedasi DTF 144 I 266), un permesso di soggiorno può essere ottenuto in virtù di questo disposto convenzionale. Il ricorrente scorda tuttavia che il diritto sgorgante dall' art. 8 CEDU di cui fruiva si è estinto quando la decisione di revoca del suo permesso di domicilio è cresciuta in giudicato. Inoltre il fatto di domandare in un secondo tempo un nuovo permesso di soggiorno non permette di rimettere in discussione la decisione di revoca passata in giudicato, trattandosi di una

nuova autorizzazione. Il ricorrente non può pertanto appellarsi al lasso di tempo vissuto in Svizzera prima della revoca del suo permesso di domicilio per dedurne un diritto al rilascio di una nuova autorizzazione di soggiorno (sentenze 2C_141/2021 del 13 aprile 2021 consid. 1.2 e 2.4 nonché 2C_123/2020 del 25 giugno 2020 consid. 2.4.2 e rispettivi richiami). In effetti, le esigenze attinenti a un nuovo permesso di soggiorno devono essere soddisfatte

quando questo viene accordato. Ne discende che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente se vi è un diritto al rilascio della nuova autorizzazione di soggiorno quando la stessa viene chiesta. Ciò che non è però qui il caso. Anche in proposito l'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.3

Ritenuto che il ricorrente non fa valere nessuna violazione di diritti costituzionali è escluso anche l'esame del gravame quale ricorso sussidiario ex art. 113 segg. LTF (senza tralasciare che, in tale ambito, vigono condizioni specifiche, e più restrittive, pure per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere, vedasi sentenza 2C_612/2018 del 18 luglio 2018 consid. 1 e rinvio).

E. 2.4

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 LTF .

E. 3.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 3.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.